

dicembre 2011, n.201 e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Per il periodo 2014-17, qualora siano introdotte nuove esclusioni, i predetti obiettivi sono rideterminati applicando le medesime esclusioni anche alla base di calcolo costituita dalle spese finali, espresse in termini di competenza eurocompatibile, desunte dal consuntivo 2012.

3. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare il predetto importo per gli anni 2014-2017 per far fronte ad eventuali esigenze di finanza pubblica.
4. Il contributo regionale alla finanza pubblica per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare è ridotto di 118,9 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dell'importo di 436,5 milioni, pari all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, da restituire alla Regione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 241/2012 e, comunque, nei limiti dello stanziamento del bilancio dello Stato per la quota relativa alla medesima Regione.

Conseguentemente, gli accantonamenti per l'anno 2014 nei confronti della Regione saranno operati al netto delle predette riserve in alternativa alla restituzione delle stesse da parte dello Stato.

5. La Regione si obbliga a conseguire nell'anno 2014 un livello di spese correnti, al netto delle spese per la sanità, non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.

6. La Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.

7. La Regione si obbliga, altresì, a recepire con propria legge, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi



contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni entro e non oltre il 1 gennaio 2015.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Il Presidente della Regione Siciliana



P. G. C.
all'originale